

Fascicolo

11.10/2026/4

A tutte Autoscuole del territorio
della Città metropolitana di Milano

Pagina

1

e p.c.
Al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture
Motorizzazione Civile di Milano
Via Cilea n. 119
20151 Milano
PEC : umc-milano@pec.mit.gov.it

alle Associazioni di categoria
UNASCA
unasca@pec.unasca.it

CONFARCA
confarca@pec.it

OGGETTO: Chiarimenti inerenti le modalità di svolgimento dell'attività di insegnamento teorico per il conseguimento di tutte le patenti di guida a seguito del parere della Direzione Generale della Motorizzazione Civile P.G. n. 20129 del 20/03/2026 – Divieto di utilizzo delle modalità e-learning.

Il Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 e s.m.i. (Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole) dispone che l'attività di insegnamento teorico debba svolgersi esclusivamente presso i locali della sede autorizzata.

L'art. 5, comma 2 del medesimo decreto recita: "Il materiale didattico di cui al comma 1, può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o, se del caso, dal legale rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. **Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.**"

Al fine della corretta interpretazione della citata normativa e di acquisire chiarimenti in merito alla possibilità, da parte delle autoscuole, dello svolgimento delle lezioni di teoria per il conseguimento delle patenti di guida in modalità on-line, la Città metropolitana di Bologna ha chiesto il parere del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile.

In particolare, ha richiesto se la previsione di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 317/1995 debba considerarsi ostativa e tassativa rispetto all'utilizzo di tecnologie di formazione a distanza (FAD) e pertanto sia vietato alle autoscuole l'utilizzo di strumenti e-learning per la formazione teorica che debba invece avvenire esclusivamente nei locali fisici dell'autoscuola autorizzata, oppure se sia possibile un'interpretazione evolutiva, e se sia ritenuta ammissibile l'erogazione di una parte del programma teorico in modalità on-line, sia sincrona che asincrona, ad esempio per recupero della lezione non frequentata in presenza da parte dell'allievo.

Con nota P.G. n. 20129 del 20 marzo 2026 la Direzione Generale della Motorizzazione Civile ha precisato che **"in virtù del tenore letterale del disposto normativo, deve ritenersi esclusa la possibilità di erogare la formazione attraverso il sistema e-learning"**.

Si evidenzia, pertanto, che l'unica modalità ammessa di svolgimento delle lezioni teoriche rimane quella in presenza, presso i locali autorizzati, con l'eventuale utilizzo di materiale audiovisivo o multimediale usato esclusivamente in aula da parte dell'insegnante di teoria abilitato ed autorizzato.

La Città metropolitana di Milano, in ossequio al quadro normativo sopra evidenziato, sta effettuando verifiche su tutto il territorio di propria competenza, coordinandosi con gli altri Enti competenti in materia, al fine di garantire la massima correttezza nell'esercizio dell'attività nel rispetto della vigente normativa.

Pertanto si invitano le autoscuole in indirizzo, qualora stiano effettuando le lezioni di teoria con modalità non consentite, ad adeguare la propria attività di insegnamento delle lezioni teoriche per il conseguimento delle patenti di guida a quanto indicato dalla suddetta nota, **provvedendo all'immediata cessazione dell'attività irregolare svolta ed all'eliminazione dei riferimenti ad eventuali lezioni on-line contenuti nelle comunicazioni pubblicitarie ufficiali (siti web, piattaforme social, volantini pubblicitari, preventivi ed altre forme di comunicazione simili) della propria attività entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente nota.**

Si informano codeste imprese che decorsi i termini dati, nel caso di accertamento di violazione delle disposizioni sopra richiamate, sarà avviato il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 123, comma 8 del Codice della Strada, che prevede la sospensione dell'attività da uno a tre mesi per svolgimento irregolare della stessa

Distinti saluti

IL DIRETTORE

Dott. Dario Parravicini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale

Responsabile del procedimento: Dott. Dario Parravicini – Direttore

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Adele Domenichella

Pratica trattata dal Dott. Giovannino Dato

e-mail: autoscuole@cittametropolitana.mi.it

PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Peo: protocollo@cittametropolitana.mi.it